

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Documento in vigore dal 5 agosto 2026

Fondo Pensione Complementare
per i dipendenti delle imprese
di servizi di pubblica utilità

**Iscritto all'Albo tenuto
della COVIP con il n. 100**

fondopegaso.it



FONDO PENSIONE

Documento sull'erogazione delle rendite

LA RENDITA VITALIZIA

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- a) in capitale fino a un massimo del 50%;
- b) in rendita vitalizia;
- c) in rendita a durata definita;
- d) in prelievi liberamente determinabili;
- e) in capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Tale articolo prevede che, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a d), si evidenzia che le tipologie di prestazioni da c) a d) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. Alle prestazioni di cui alle lettere c) e d) sono dedicate apposite sezioni del presente documento; le restanti sezioni si riferiscono alle rendite vitalizie di cui alla lettera b).

In caso di erogazione in rendita, all'aderente, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, sarà erogata una pensione complementare, cioè sarà pagata periodicamente una somma, calcolata in base al capitale accumulato e all'età anagrafica al momento della richiesta. Infatti, la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per l'erogazione delle rendite Fondo Pegaso (d'ora in poi Pegaso) ha stipulato due convenzioni con le seguenti Compagnie Assicuratrici:

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- Generali Italia S.p.A.

La nuova convenzione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è stata sottoscritta in data 15 luglio 2019 e modificata in data 17 dicembre 2024. La scadenza è prevista il 31/12/2029.

La convenzione con Generali Italia S.p.A. sottoscritta il 14 luglio 2009 e in scadenza il 14 luglio 2019, si è rinnovata automaticamente per 10 anni. Pertanto, la convenzione scadrà il 14 luglio 2029.

Di seguito sono esposte le caratteristiche delle tipologie di rendita concordate con le suddette compagnie di assicurazione.

Si sottolinea che le condizioni applicate saranno quelle in essere al momento del pensionamento.

Le convenzioni stipulate permettono di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
1. Vitalizia immediata	Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e controassicurata), o per sé (LTC).
2. Reversibile	Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato NON può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
3. Certa per 5-10 anni	Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all'aderente se vivente ovvero ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza quinquennale o decennale, la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita; si estingue, se l'aderente è deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
4. Controassicurata	Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
5. Rendita LTC	Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza, rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente l'importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente. La rendita LTC può essere associata anche alle tipologie 2- Rendita reversibile e 3-Rendita certa per 5-10 anni. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza.

Periodicità di erogazione

Ciascuna rendita vitalizia è erogata in rate posticipate (ad eccezione della rendita LTC erogata da Generali Italia S.p.A.) mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'aderente.

La prima rata sarà erogata, quindi, decorso dall'attivazione un termine temporale pari alla periodicità scelta. Così, ad esempio, in caso di rendita vitalizia con periodicità mensile, la prima rata sarà erogata dopo un mese dall'attivazione, mentre in caso di periodicità annuale la prima rata sarà erogata decorso un anno dall'attivazione.

Per chiarimenti rispetto alla data di decorrenza della rendita vitalizia è possibile consultare le convenzioni in essere con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A., disponibili sul sito www.fondopegaso.it.

Condizioni di assicurazione in vigore

BASI DEMOGRAFICHE

La convenzione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. applica la seguente tavola demografica:

- **Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata:** Tavola A62I - differenziata per sesso, con Age-shifting

La convenzione con Generali Italia S.p.A. applica le seguenti tavole demografiche:

- **Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata:** Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.
- **Base demografica per la perdita di autosufficienza:** Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).
- **Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti:** Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
- **Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti:** Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

TASSO DI INTERESSE TECNICO

I coefficienti utilizzati nella Convenzione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero), ad eccezione di quelli utilizzati per la "Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico" relativamente alla componente della prestazione di controassicurazione, in caso di decesso, per la quale viene precontato un tasso tecnico del 2%.

La convenzione con Generali Italia S.p.A. prevede l'applicazione di un tasso tecnico dello 0,75%.

Resta ferma la possibilità per gli iscritti di richiedere l'accensione della prestazione in forma di rendita con l'applicazione del tasso tecnico pari a 0%.

COSTI – CARICAMENTI IN VIGORE

La convenzione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. prevede l'applicazione dei seguenti costi:

- **Costi gravanti sul premio**
 - Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,10%
 - Caricamenti percentuali sul premio: 0%
 - Caricamenti percentuali sulla rata di rendita in caso di non autosufficienza: 5,00%
- **Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata**
 - Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,9%

La convenzione con Generali Italia S.p.A. prevede l'applicazione dei seguenti costi:

- **Costi gravanti sul premio**
 - Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%
 - Caricamenti percentuali sul premio: 0%
- **Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata**
 - Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55%

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER CIASCUN TIPO DI RENDITA

Per l'elencazione dei coefficienti di conversione per ciascun tipo di rendita si faccia riferimento ai fascicoli informativi delle Compagnie, disponibili sul sito del Fondo www.fondopegaso.it, nella sezione "Documenti".

DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Entrambe le convenzioni prevedono che il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a seguito del versamento come premio unico alla Compagnia assicuratrice, venga investito in apposita gestione separata.

Per UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il capitale è investito nella gestione separata "FONDICOLL UnipolSai". Nel caso di Generali Italia S.p.A. il capitale viene investito nella "Gestione separata GESAV".

MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A prevede le seguenti modalità di rivalutazione della rendita:

A ogni ricorrenza annuale dalla data di attivazione è attribuito alla rendita un tasso di rivalutazione. Tale tasso è pari al tasso annuo di rendimento della gestione separata nell'anno di esercizio, diminuito di una commissione di gestione dello 0,9%.

Generali Italia S.p.A prevede le seguenti modalità di rivalutazione della rendita:

A ogni ricorrenza annuale dalla data di attivazione è attribuito alla rendita un tasso di rivalutazione. Tale tasso è pari al tasso annuo di rendimento della gestione separata nell'anno di esercizio, diminuito di una commissione di gestione dello 0,55%.

Questa convenzione prevede la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito. Ne consegue che il rendimento attribuito è definitivamente acquisito nel contratto ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

Regime fiscale Tassazione delle prestazioni assicurate

Ferma restando la tassazione prevista dalla legge relativamente al montante maturato al termine della fase di accumulo e destinato a premio unico per l'erogazione della rendita, si evidenzia che i rendimenti della rendita stessa (scaturente da tale premio unico) sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per maggiori dettagli si veda il "Documento sul Regime fiscale", disponibile sul sito del Fondo www.fondopegaso.it, nella sezione "Documenti".

Documentazione contrattuale

La documentazione contrattuale delle rendite vitalizie, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è disponibile sul sito internet del fondo www.fondopegaso.it, nella sezione "Documenti".

LE ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Dal 1° luglio 2026, in alternativa alla rendita vitalizia, è possibile richiedere:

- la rendita a durata definita;
- i prelievi liberamente determinabili.

La **rendita a durata definita** è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua del beneficiario, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

Su richiesta dell'aderente, la rendita può essere erogata per un numero di anni superiore a quelli corrispondenti alla vita attesa residua.

A ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

La rendita a durata definita è erogata in rate trimestrali o annuali, a scelta dell'aderente. Qualora l'importo della rata calcolato al momento della richiesta della prestazione dovesse essere inferiore a 1.000 euro, sarà necessario optare per una periodicità inferiore.

Per **prelievi liberamente determinabili** si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.

Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

Si assume come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati. Al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo maturati, l'ammontare massimo prelevabile può essere calcolato come la differenza tra il montante in gestione, che è al netto dei prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a ogni ricorrenza annuale. A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

In termini di quote, l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

Le prestazioni sono alternative tra loro e, una volta che ne sia iniziata la liquidazione, non possono essere revocate, salva la facoltà di convertire in ogni momento il montante residuo in una rendita vitalizia, anche presso un'altra forma pensionistica complementare.

Entrambe le prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo che ne continua a gestire il montante residuo. Quest'ultimo resta infatti investito nel profilo scelto dall'aderente all'atto della richiesta o, in caso di mancata indicazione, nel Profilo Garantito. L'importo erogato varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria. L'aderente sopporta inoltre il rischio che la durata della propria vita risulti superiore alla speranza di vita presa a riferimento, con conseguente possibile esaurimento del capitale disponibile. Con particolare riferimento ai prelievi liberamente determinabili, sussiste, altresì, il rischio di un'eccessiva concentrazione delle prestazioni

nella fase iniziale, a fronte, di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

All'atto della richiesta l'aderente deve indicare i soggetti che, in caso di suo decesso, riscatteranno il montante residuo; tale indicazione è necessaria per la completezza della richiesta e può essere successivamente modificata.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non è più possibile effettuare versamenti al Fondo (salvo l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione del TFR) né esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo, quali trasferimenti, anticipazioni e RITA, a eccezione del cambio di profilo di investimento.

Il Fondo provvede all'erogazione entro il termine previsto dallo Statuto e, comunque, entro sei mesi dalla data della richiesta. Non è prevista l'applicazione di alcun costo relativamente a queste tipologie di prestazioni.

Per il trattamento fiscale delle nuove prestazioni si rinvia al "Documento sul Regime fiscale", disponibile sul sito del Fondo www.fondopegaso.it, nella sezione "Documenti".

Avvertenza: in attesa del completamento dell'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi del Fondo, le richieste di accesso alle nuove prestazioni sono comunque acquisite, ma la relativa liquidazione potrà avvenire solo ad adeguamento avvenuto e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Fino alla liquidazione del primo importo l'aderente può revocare la scelta effettuata.

Fondo Pensione Complementare
per i dipendenti delle imprese
di servizi di pubblica utilità

**Iscritto all'Albo tenuto della
COVIP con il n. 100**



Via Savoia, 82 00198 Roma
telefono +39.06.85357425
numero fax +39.06.85302540
info@fondopegaso.it



fondopegaso.it